



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro**

con sede in Roma, Viale del Caravaggio, 78 - C.F. 80148330584,
nella persona del Presidente, Dott. Rosario De Luca

E

CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

con sede in Roma, Piazza Rondanini, 48 - C.F. 9746030586,
nella persona della Presidente, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Di seguito dette anche "parti"

PREMESSO CHE

- Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è l'istituzione di rappresentanza della professione ed organo elettivo di coordinamento amministrativo e vigilanza dei Consigli Provinciali. È garante della tutela del ruolo degli iscritti, che esercitano la funzione sussidiaria nei confronti di imprese, Stato e cittadini.
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro coordina e promuove tutte le attività di Categoria, dalla formazione degli iscritti alla previdenza, dalle nuove opportunità professionali allo sviluppo delle competenze, dal tirocinio professionale alle funzioni sussidiarie affidate alla Categoria. Interagisce con le istituzioni Governative, con il Parlamento, con gli istituti previdenziali e assistenziali e con altri Ordini professionali, per promuovere politiche ed iniziative in materia di lavoro, previdenza, fisco e assistenza sociale;
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro promuove ogni iniziativa formativa per i propri iscritti al fine di valorizzare l'apporto professionale e scientifico dei singoli professionisti nei confronti di aziende, lavoratori e pubblica amministrazione di riferimento;
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è costantemente impegnato a valorizzare e promuovere i principi per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ogni azione positiva finalizzata alla promozione del diritto al lavoro secondo

i principi della Costituzione che promuovono aspetti sociali, economici tutelando la legalità e la dignità del lavoro.

- la CRUI è l'associazione delle Università italiane, statali e non statali, a cui è riconosciuto il ruolo istituzionale e di rappresentanza del sistema delle autonomie accademiche, con una concreta capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio e sperimentazione e che ha tra i suoi scopi anche quello di promuovere e sostenere le iniziative delle università nelle sedi nazionali e internazionali;
- la CRUI, in virtù delle sue funzioni di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie, è impegnata, in conformità con la sua missione, nella promozione e nell'adozione di modelli migliorativi per il sistema universitario, ed ha sviluppato una vasta esperienza nel coordinamento e nella valorizzazione di numerose attività nei vari campi della gestione, della ricerca e della razionalizzazione delle strutture e delle risorse;

VISTO CHE

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro – quale Ente Pubblico non Economico – è un soggetto di riferimento nella gestione dei rapporti di lavoro, in grado di rafforzare i processi di legalità, supportando le aziende e il sistema imprenditoriale con tutti gli strumenti normativi disponibili, al fine di rilanciare e sviluppare l'economia;
- Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, attraverso i suoi Organi, per il conseguimento delle proprie finalità, provvede alla realizzazione di attività di rappresentanza e raccordo istituzionale anche attraverso proposte normative, di comunicazione, di indagine e di ricerca, di orientamento e formazione, aderendo ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri nell'ambito nazionale e/o internazionale.
- Il Consiglio Nazionale è impegnato anche nel coordinamento di iniziative volte a incentivare l'ingresso dei giovani, a tutelare la qualità della formazione professionale e deontologica, e a implementare la comunicazione istituzionale di Categoria.
- la CRUI ha riunito con successo, negli ultimi anni, le competenze dei maggiori enti ed esperti italiani operanti nel settore dell'istruzione e della formazione superiore sul territorio nazionale e internazionale, al fine di ottimizzare le risorse economiche nazionali, non disperdere le competenze professionali, e per strutturare in maniera univoca le azioni e gli interventi a beneficio delle politiche italiane in ambito universitario e di istruzione e formazione superiore, al fine di rendere la gestione complessiva delle attività più rispondente ai principi di efficacia ed efficienza;

CONSIDERATO CHE

- In base alle disposizioni contenute nella Legge 11 gennaio 1979, n.12, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere assunti dai Consulenti del Lavoro;
- la professione di Consulente del Lavoro è certamente tra quelle che maggiormente si rivolge al mondo del lavoro richiedendo perciò competenze di alta specializzazione in diversi campi applicativi che riguardano il diritto del lavoro, la legislazione sociale, la gestione delle politiche attive, la certificazione dei contratti di lavoro, la consulenza previdenziale, le



relazioni industriali, le conciliazioni stragiudiziali, la gestione delle imprese a tutela del lavoro e nelle situazioni di crisi, l'accesso agli ammortizzatori sociali e agli strumenti di sostegno al reddito, il diritto tributario nonché attività ed ambiti correlati, il diritto comunitario del lavoro e la mobilità transazionale;

- la categoria professionale dei Consulenti di Lavoro svolge un ruolo fondamentale nell'orientamento e nell'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso le politiche attive, promuovendo al contempo l'organizzazione e la partecipazione ad eventi dedicati ai giovani professionisti e studenti nonché è attiva nella diffusione di informazioni utili sia alla collettività che agli attori del mondo del lavoro attraverso i propri canali di comunicazione e attività di ricerca e indagine;
- la categoria professionale dei Consulenti di Lavoro si adopera per accrescere strumenti di lavoro etico; ne sono prova i quotidiani adempimenti che ogni Consulente del Lavoro è chiamato a rispettare, anche in osservanza del Codice deontologico di Categoria, e le numerose iniziative introdotte, come il Progetto "GenL-Generazione Legalità" e non da ultimo i protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionali competenti.
- il progetto "GenL-Generazione Legalità" affronta questioni correlate al tema del lavoro etico e legale, nell'ottica di uno sviluppo personale e professionale che porti gli studenti ad avvicinarsi al mondo del lavoro

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa, concorrendo a formare la volontà delle Parti.

Art. 2 - Oggetto

Le Parti si propongono di promuovere le forme di interesse comune attraverso gli strumenti più idonei, favorendo la partecipazione reciproca ad incontri ed eventi con particolare riferimento alle attività dedicate alla formazione, all'orientamento, all'inserimento e al supporto dei giovani nel mondo del lavoro.

Le Parti, nel rispetto del principio di reciprocità, si impegnano a un'effettiva condivisione di quanto al presente Protocollo, nonché alla diffusione e alla relativa divulgazione informativa.

Art. 3 - Finalità

Le Parti si impegnano ad intraprendere specifiche attività connesse all'oggetto dell'intesa, tra cui attività di comunicazione e informazione attraverso eventi e incontri utili ad innalzare la conoscenza complessiva delle specifiche competenze professionali nelle suddette materie.

Art. 4 - Attività della CRUI

La CRUI si impegna:

- a divulgare l'iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione;

- a supportare le iniziative legate al progetto "GenL-Generazione Legalità";
- a costituire di un gruppo di lavoro con i rappresentanti del Cno per la gestione delle attività connesse al presente protocollo, nonché lo studio e lo scambio di buone pratiche finalizzate anche all'orientamento professionale. Il gruppo si riunirà almeno due volte l'anno.

Art. 5 - Attività del CNO

Il CNO si impegna:

- ad avviare un dialogo costruttivo con i membri della CRUI;
- a divulgare l'iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione e ad essere presente con almeno un rappresentante agli eventi organizzati di cui sopra;
- collaborare all'organizzazione e supportare, anche all'interno dei propri spazi ove idonei e disponibili, lo svolgimento di attività di informazione, approfondimenti, ricerca ed indagini e attività in materia di diritto del lavoro;
- a promuovere eventi di formazione e orientamento al lavoro, grazie al progetto "GenL-Generazione Legalità" con particolare focus sul ruolo di guida nella scelta dei percorsi professionali ivi inclusi gli aspetti legati al curriculum vitae e/o colloqui professionali, impiegando strumenti interattivi già in possesso.
- a costituire di un gruppo di lavoro con i rappresentanti della Crui per la gestione delle attività connesse al presente protocollo, nonché lo studio e lo scambio di buone pratiche finalizzate anche all'orientamento professionale. Il gruppo si riunirà almeno due volte l'anno.

Art. 6 - Durata

La presente intesa avrà durata di anni 1 con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Le parti potranno recedere dalla presente intesa prima della naturale scadenza, dando all'altra parte motivato preavviso, da inviarsi mediante PEC che produrrà effetti decorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 7 - Responsabili delle attività

Il CNO individua quale responsabile delle attività, da svilupparsi nell'ambito della presente intesa il CdL Giovanni Marcantonio, Segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

La CRUI individua quale referente il Prof. Vittorio Capuzza, Responsabile dell'Ufficio Legale della CRUI.

Art. 8 – Oneri

Il presente Protocollo non comporta alcun onere di natura economica a carico delle Parti.

Art. 9 - Recesso

Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata A/R, con preavviso di almeno 2 mesi.



Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti e/o raccolti nell'ambito della presente intesa esclusivamente per la finalità di conclusione ed esecuzione della stessa.

Titolari del trattamento sono rispettivamente le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi legge e/o di un provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.

Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente intesa e il mancato conferimento preclude la conclusione della stessa.

I dati saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente intesa e sino all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.

Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR.

Resta salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 11 - Definizione controversie


Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente intesa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione della presente intesa, collegati o collegabili ad essa, sia direttamente, che indirettamente, verranno sottoposti volontariamente e necessariamente al procedimento di mediazione, anche se in materie non obbligatorie, così come previsto dal D. Lgs. 28/2010, dai DD.MM. 180/2010 e 145/2011 e successive modifiche o integrazioni. Le istanze di avvio della procedura potranno essere presentate anche disgiuntamente dalle parti presso un qualunque Organismo iscritto nel previsto Registro Ministeriale con sede, anche secondaria, nella Provincia di Roma.

In caso di esito negativo del procedimento di mediazione di cui al comma precedente, tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e per ogni diritto od obbligo riconducibile alla presente intesa, saranno esclusivamente rimesse alla competenza in via esclusiva al Foro di Roma.

Roma,

Rosario De Luca
**Presidente Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**

Handwritten signature of Rosario De Luca in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' and 'D'.

Giovanna Iannantuoni
**Presidente Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane**

Handwritten signature of Giovanna Iannantuoni in black ink, featuring a large, stylized initial 'G' and 'I'.